SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Programma Regionale

SARDEGNA FESR 2021-2027

Aiuti per Progetti di R&S
MPMI in collaborazione con OdR e GI

Area di specializzazione
“Reti Intelligenti per la gestione efficiente dell’energia”
Tecnologie per la transizione energetica

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

COESIONE ITALIA 21-27 SARDEGNA

Cofinanziato dall'Unione europea

INDICE

SCHEDA DI SINTESI DEL PROGRAMMA 1
ART. 1 – FINALITÀ E OGGETTO 2
ART. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA 2
ART. 3 – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 3
ART. 4 – DURATA E RICADUTE DEL PROGETTO 7
ART. 5 – PROGETTO, DIMENSIONI, CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ .. 8
ART. 6 – SPESE AMMISSIBILI 9
ART. 7 – NATURA E MISURA DEGLI AIUTI 11
ART. 8 – CUMULABILITÀ DELL'AIUTO 12
ART. 9 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 12
ART. 10 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 15
ART. 11 – RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI 19
ART. 12 – VARIAZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE 22
ART. 13 – CONTROLLI 25
ART. 14 – OBBLIGHI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 25
ART. 15 – REVOCA E RINUNCIA DEGLI AIUTI 27
ART. 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 29
ART. 17 – MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 29
ART. 18 – INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI .. 30
ART. 19 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 30
ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI 30
ALLEGATI 31
APPENDICE 1 – DEFINIZIONI 32
APPENDICE 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI 35
APPENDICE 3 – PRIVACY – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 38

SCHEDA DI SINTESI DEL PROGRAMMA

Programma "Progetti di R&S MPMI in collaborazione con OdR e GI. Area di specializzazione Reti Intelligenti per la gestione efficiente dell'energia - Tecnologie per la transizione energetica"	
FONTE FINANZIARIA	FESR
PROGRAMMA	Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027
STANZIAMENTO	Importo € 10.500.000,00
OBIETTIVO – FINALITÀ	Il programma si configura come uno degli strumenti a disposizione del territorio per supportare le imprese nella realizzazione di progetti di R&S nell'ambito dell'area di specializzazione "Reti Intelligenti per la gestione efficiente dell'energia" della Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3), con particolare riferimento alle tecnologie per la transizione energetica.
SETTORI AMMISSIBILI	Agroalimentare; Alberghiero; Altri servizi; Artigianato; Autoveicoli e altri mezzi di trasporto; Chimica e Farmaceutica; Commercio; Cultura; Edilizia; Elettronica; Fornitura Energia; Acqua e Gestione rifiuti; ICT; Meccanica; Metallurgia; Mobili; Legno e Carta; Moda e Tessile; Ristorazione; Salute; Servizi di trasporto; Turismo con le seguenti esclusioni: - articoli previsti dal Reg. (UE) 651/2014 e ss. mm. ii.. - art.7 del Reg. (UE) 2021/1058; - attività contrarie al rispetto del principio di DNSH; - lettera B dell'Allegato V al Reg. (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 (Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che istituisce il Programma InvestEU e che modifica il Reg. (UE) 1017/2015).
BENEFICIARI	MPMI, Grandi imprese, Organismi di Ricerca
LOCALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO	Sardegna
FORMA DELL'AIUTO	Sovvenzioni
INVESTIMENTI AMMISSIBILI	Attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzata alla realizzazione di nuovi prodotti, processi e servizi nuovi o innovativi.
TIPOLOGIA DI AIUTO	Aiuti per R&S
DIMENSIONE	Minimo € 1.500.000,00 - Massimo € 5.000.000,00
SPESA AMMESSA	Costi come da art. 25 Reg. 651/2014 e ss. mm. ii.
AIUTO CONCEDIBILE	Art. 25 Reg.651/2014 e ss. mm. ii. (Intensità aiuto come da Reg.)
SELEZIONE E ISTRUTTORIA DEI PROGETTI	Procedura valutativa a graduatoria
SITI DI RIFERIMENTO	www.sardegnaricerche.it www.sardegnaprogrammazione.it

ART. 1 – FINALITÀ E OGGETTO

1. Con il presente Programma sono agevolati alle condizioni, nelle misure e termini previsti dai successivi articoli, gli investimenti per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI).
2. L'intervento è finalizzato a sostenere e incrementare la propensione delle imprese del territorio ad investire in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, rafforzando i rapporti di collaborazione tra gli attori del sistema regionale e sostenendo lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi nuovi o innovativi.
3. Con il presente Programma, adottato in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 26/18 del 14 maggio 2025 "Programmazione Unitaria 2024-2029. PR Sardegna FESR 2021-2027. Direttive di attuazione per il sostegno alle imprese per progetto di Ricerca Sviluppo e Innovazione (RSI)", la Regione Autonoma della Sardegna intende contribuire al raggiungimento dell'obiettivo specifico RSO1.1 "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate", Azione 1.1.2 (Reti di collaborazione tra imprese e circuito della conoscenza), Priorità 1 - Competitività intelligente, del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027.

 Coerentemente con i contenuti dell'obiettivo specifico, il Programma si configura come uno degli strumenti a disposizione del territorio per supportare le imprese nella realizzazione di progetti di R&S nell'ambito dell'area di specializzazione "Reti Intelligenti per la gestione efficiente dell'energia" della Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3), con particolare riferimento alle tecnologie per la transizione energetica.
4. L'aiuto è concesso a seguito di procedura valutativa a graduatoria.

ART. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse finanziarie attivate con il presente Programma, in termini di contributo pubblico, sono pari a:
 - € 10.500.000,00 a valere sulle risorse del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027, Azione 1.1.2.
2. La dotazione finanziaria potrà essere variata in riduzione o in aumento in ragione delle richieste pervenute e della relativa disponibilità, fermo il rispetto delle disposizioni operanti in materia di modifica del Programma. Le risorse rinvenute a seguito di decadenza, rinuncia, revoca parziale o totale potranno essere destinate al finanziamento delle richieste presentate in adesione al presente Programma o essere riprogrammate.

ART. 3 – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. Possono beneficiare degli aiuti del presente Programma le aggregazioni sotto forma di associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) (di seguito il Proponente), già costituite o da costituirsi, composte **da un nucleo minimo di**:

 - 3 imprese tra loro indipendenti, ossia che non devono essere fra di loro associate o collegate, né avere soci in comune;

 - 1 Organismo di Ricerca (OdR).

2. Possono far parte dell'aggregazione sia Micro Piccole Medie Imprese (MPMI) che Grandi Imprese (GI), tuttavia, il ruolo di Capofila può essere ricoperto esclusivamente da una MPMI.

3. Oltre al nucleo minimo di cui al precedente comma 1, possono partecipare all'aggregazione ulteriori imprese e OdR, anche eventualmente interessati in qualità di utilizzatori dei risultati del progetto.

4. Nell'ambito delle presenti Disposizioni Attuative, i soggetti beneficiari, indipendentemente dall'essere MPMI, GI o OdR, possono partecipare a più raggruppamenti, tuttavia, una MPMI può ricoprire il ruolo di Capofila in una sola aggregazione.

5. Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente Programma le imprese e i liberi professionisti ad esse equiparati devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

 a) nel caso di imprese, devono essere iscritte e attive nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente, con le seguenti esclusioni:

 i. pesca e acquacoltura, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

 ii. produzione primaria dei prodotti agricoli;

 iii. art.1, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 del Reg. (UE) 651/2014 e ss. mm. ii..

 iv. art.7 del Reg. (UE) 2021/1058;

 v. attività contrarie al rispetto del principio di DNSH;

 vi. lettera B dell'Allegato V al Reg. (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il Reg. (UE) 1017/2015);

 b) nel caso di liberi professionisti, devono essere iscritti all'albo/elenco di appartenenza, titolari di partita IVA attiva e senza che siano in corso sospensioni;

c) per le MPMI: devono rispettare il requisito dimensionale di impresa. La dimensione di impresa viene verificata includendo nel calcolo le quote di partecipazione e tutti i rapporti di collegamento e/o associazione, come definito dall'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss. mm. ii. L'impresa, inoltre, deve preventivamente comunicare a Sardegna Ricerche ogni ulteriore variazione che dovesse intercorrere tra la data di presentazione della domanda e la data di concessione del contributo, al fine di verificare l'effettivo mantenimento del requisito relativo alla dimensione d'impresa;

d) devono operare nei settori economici ammissibili al finanziamento. Sono ammissibili tutti i settori ricompresi nella classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2025, tranne quelli esclusi dal comma 5, lett. a), del presente articolo. Coloro che operano sia nei settori esclusi che in quelli rientranti nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014, dovranno garantire tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi ai sensi del Programma, come da Reg. (UE) n. 651/2014 ss,mm.ii., art. 1, paragrafo 3;

e) devono avere sede o unità locale in Sardegna alla data di presentazione della domanda o assumere l'impegno ad aprirne una prima dell'avvio delle attività del progetto di Ricerca e Sviluppo.

6. Costituisce causa di mancata ammissione agli aiuti la ricorrenza delle seguenti condizioni:

a) impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento (UE) n. 651/2014, salvo se autorizzata in base alle norme temporanee in materia di aiuti di Stato stabilite per far fronte a circostanze eccezionali o nell'ambito di aiuti «de minimis» a sostegno di investimenti intesi a ridurre i costi energetici nel contesto del processo di transizione energetica;

b) impresa in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e ss. mm. ii.;

c) sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 85 del Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, di cause di decadenza, di sospensione, o divieto previste dall'articolo 67, o sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84, comma 4 del medesimo decreto;

d) applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del Decreto legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica Amministrazione;

e) intervenuta condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Decreto legislativo n. 36/2023 e per i reati di cui al medesimo articolo;

f) accertamento in via definitiva di violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. La disposizione non si applica nel caso di ottemperanza agli obblighi anche con impegno in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione della domanda;

g) sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 14 commi 1 e 2 della Legge Regionale 5/2016[1];

h) affidamento di incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter del Decreto legislativo n. 165/2021 (Divieto di pantouflage);

i) non essere in condizione di soddisfare pienamente le previsioni in tema di normativa "antiriciclaggio";

j) l'inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni, previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, tenuto conto delle proroghe di cui al decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 convertito in legge 27 maggio 2025, n. 78;

k) delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto;

l) beneficiare, per la stessa iniziativa, di altri aiuti pubblici per le spese oggetto dell'agevolazione.

7. Possono partecipare al presente Programma gli Organismi di Ricerca che, alla data di presentazione della domanda:

a) non svolgano attività economica, cioè un'attività consistente nell'offrire prodotti e servizi su un dato mercato. Qualora l'Organismo di Ricerca svolga, in generale, sia attività economiche che non economiche, al fine di evitare sovvenzioni incrociate a favore dell'attività economica, è ammissibile

[1] 1. "*[…] la concessione di provvidenze, agevolazioni o vantaggi comunque denominati da parte dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate, in favore di persone fisiche, persone giuridiche o enti di fatto, è subordinata alla previa presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), con cui il diretto interessato o il legale rappresentante dichiari che l'Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate non abbiano maturato nei confronti del Beneficiario o dei soggetti individuati al comma 2, a qualsiasi titolo, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. A tal fine, rilevano i crediti per i quali l'Amministrazione, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate, o altro soggetto incaricato, siano in possesso di un titolo esecutivo. Nel caso di crediti derivanti dalla revoca di contributi è sufficiente che il provvedimento di revoca sia divenuto definitivo.*

il finanziamento dell'attività non economica se i due tipi di attività e i relativi costi, finanziamenti ed entrate possono essere nettamente separati. La corretta imputazione dei costi, dei finanziamenti e delle entrate può essere comprovata mediante i rendiconti finanziari annui. In alternativa, sono ammissibili a finanziamento le attività dell'Organismo di Ricerca se il soggetto dimostra che l'attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori della produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tale attività economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva dell'Organismo di Ricerca.

b) abbiano una sede o unità locale in Sardegna alla data di presentazione della domanda o assumano l'impegno ad aprirne una prima dell'avvio delle attività del progetto di Ricerca e Sviluppo.

Tutti i requisiti in capo alle imprese e agli Organismi di Ricerca dichiarati in sede di domanda, devono essere mantenuti per tutta la durata del Progetto.

8. Le proposte progettuali devono prevedere l'effettiva collaborazione, ossia la partecipazione alle attività e, quindi, ai costi del progetto, di tutti i soggetti che compongono l'aggregazione, nel rispetto delle quote di partecipazione riportate, per ciascun soggetto, nella seguente tabella:

Tipologia beneficiario	Quota minima Piano dei costi	Quota massima Piano dei costi
Grande Impresa	20%	50%
MPMI	10%	40%
Organismo di Ricerca	10%	30%

9. Ai fini della concessione dell'aiuto dovrà essere presentato l'atto costitutivo, con conferimento di mandato speciale irrevocabile, da parte di tutti i partecipanti in favore di uno dei soggetti aderenti all'aggregazione, che assumerà il ruolo di **Mandatario** e da qui in poi chiamato **Capofila**. Il mandato speciale irrevocabile dovrà risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.

L'atto costitutivo dovrà essere redatto secondo lo schema di cui all'Allegato I e potrà inoltre contenere ogni altro elemento che i partecipanti al raggruppamento intendono regolare. Dovrà in ogni caso recepire integralmente i contenuti minimi presenti nell'Allegato I ed essere redatto conformemente alle norme europee (Comunicazione della Commissione 2022/C 414/01), secondo cui, nei progetti di ricerca svolti attraverso un'efficace collaborazione, i termini e le condizioni di un progetto di collaborazione, i contributi ai costi, la condivisione dei rischi e dei risultati, la divulgazione dei risultati, l'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e l'accesso agli stessi devono essere stabiliti prima

dell'inizio del progetto, ciò non include accordi finali sul valore di mercato dei diritti di proprietà intellettuale generati da tali attività e servizi e il valore dei contributi al progetto.

Nel caso di A.T.I. costituite prima della presentazione della Domanda, l'atto costitutivo dovrà essere integrato con i contenuti obbligatori di cui allo schema sopra citato con apposito atto notarile o scrittura privata autenticata.

Nel caso di A.T.I. non ancora costituite, al momento della presentazione della domanda, i proponenti devono assumere l'impegno a costituire l'A.T.I. attraverso una Lettera d'intenti secondo il modello di cui all'Allegato E, fermo restando l'obbligo in capo ad essi di provvedere alla costituzione dell'A.T.I. a seguito del provvedimento di concessione provvisoria ed inviare a Sardegna Ricerche l'originale o copia conforme dell'atto.

ART. 4 – DURATA E RICADUTE DEL PROGETTO

1. La durata massima dei Progetti di ricerca e sviluppo è di 36 mesi dalla data di avvio del Progetto, salvo eventuali proroghe. In ogni caso, il termine ultimo di conclusione dei progetti non potrà superare la data del 31 marzo 2029.
2. I Progetti di Ricerca e Sviluppo di cui al presente Programma concorrono al raggiungimento dei target definiti dal Programma regionale Sardegna FESR 2021-2027, Priorità 1 Azione 1.1.2. Gli indicatori di output e di risultato sono riportati nelle tabelle seguenti.

Azione 1.1.2–Reti di collaborazione tra imprese e circuito della conoscenza

Denominazione indicatore di output	Codice indicatore	Unità di misura
Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi)	RC001	N. imprese
Imprese sostenute mediante sovvenzioni	RC002	N. imprese
Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi	RC007	N. Organizzazioni di ricerca

Denominazione indicatore di risultato	Codice indicatore	Unità di misura
Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi	RCR03	N. imprese

3. La realizzazione del Progetto sarà oggetto di monitoraggio anche attraverso gli indicatori di Programma.

ART. 5 – PROGETTO, DIMENSIONI, CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Sono ammessi agli aiuti i Progetti di Ricerca e Sviluppo (di seguito "i Progetti") che rispettano i requisiti di seguito specificati.

Requisiti formali:

a) essere ubicati nel territorio regionale, fatte salve le deroghe previste nel Regolamento (UE) 2021/1060, recante disposizioni comuni sui fondi SIE, e i casi previsti dalla normativa sugli aiuti di Stato ed essere realizzati presso le sedi operative dei soggetti facenti parte dell'aggregazione. Per i soggetti che non dispongono di una sede o unità locale in Sardegna al momento della presentazione della domanda, il requisito dovrà sussistere e risultare da idonea documentazione, prima dell'avvio del Progetto;

b) non prevedere la partecipazione o il coinvolgimento in interventi di delocalizzazione in conformità dell'art. 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'art. 65, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) 2021/1060;

c) non essere interamente finanziati a valere su altri fondi e programmi nazionali e europei, al fine di escludere il doppio finanziamento;

d) prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti e riconducibili all'area di specializzazione "Reti Intelligenti per la gestione efficiente dell'energia" della Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3), con particolare riferimento alle tecnologie per la transizione energetica. La S3 è scaricabile dalla seguente pagina web: *https://s3.regione.sardegna.it/s3/programmazione-2021-2027/strategia-21-27*;

e) avere una durata minima di 24 mesi e massima di 36 mesi, al netto di eventuali proroghe;

f) avere una dimensione finanziaria ricompresa tra € 1.500.000,00 e € 5.000.000,00. A tal proposito, si fa presente che la Commissione di valutazione può procedere alla rimodulazione del piano dei costi presentato dal Proponente. Pertanto, qualora, in sede di valutazione della congruità delle spese, la Commissione ritenesse di dover decurtare i costi previsti per la realizzazione del Progetto e tale decurtazione determinasse un importo totale del Progetto inferiore a € 1.500.000,00, questo sarà ritenuto non ammissibile;

g) avere un piano dei costi nel quale le attività di ricerca industriale, ove previste, non superino il 70% del totale dei costi ammissibili del Progetto.

Requisiti sostanziali

a) essere coerenti con:

- il PR FESR 2021-2027 nelle sue declinazioni strategiche in Obiettivo specifico, Azione di riferimento, pertinenti settori di intervento e indicatori di output e risultato;
- la strategia, i contenuti e gli obiettivi della S3 regionale - Area di specializzazione "Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia", con particolare riguardo alle tecnologie per la transizione energetica;
- la Strategia regionale di sviluppo sostenibile e la Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici;

b) garantire:

- l'accessibilità per le persone con disabilità, della parità di genere e del rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 73, c.1, del Reg. (UE) 2021/1060);
- il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, assicurando l'applicazione della pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale e gli standard di settore secondo le disposizioni esplicitate nel Rapporto Ambientale del PR Sardegna FESR 2021-2027, unitamente, ove applicabile, agli adempimenti in materia di *climate proofing* per l'immunizzazione dagli effetti del cambiamento climatico di cui all'art. 73, c.2, lett. j del Regolamento (UE) n. 2021/1060 (come dichiarato nell'Allegato B).

2. Non sono in ogni caso ammissibili agli aiuti gli interventi riconducibili alle esclusioni previste dall'art. 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1058.

ART. 6 – SPESE AMMISSIBILI

1. Le spese per i progetti di ricerca e sviluppo, congrue e pertinenti, devono essere imputate a una specifica categoria di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e rientrare in una delle seguenti tipologie di spesa:

 a) **Spese per il personale**: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario attribuito alla sede o unità locale di svolgimento del Progetto, nella misura in cui è impiegato nello stesso coerentemente con il profilo ricoperto. L'effettiva operatività del personale rendicontato nell'unità locale di svolgimento del Progetto verrà verificata secondo quanto previsto nell'Allegato G - Vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese.

Come meglio dettagliato nel sopracitato Vademecum, il Programma prevede due modalità alternative per la rendicontazione delle spese del personale dipendente:

- Rendicontazione del Personale dipendente a costi standard. Il calcolo dei costi del personale dipendente è determinato sulla base delle ore direttamente lavorate sul Progetto di ricerca e sviluppo, valorizzate ad un costo semplificato definito sulla base del costo standard. I costi semplificati (standard) unitari da applicare alle spese di personale dipendente sono quelli approvati con Decreto interministeriale (MIMIT-MUR) 4 gennaio 2024 – Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi FESR 2021-2027: aggiornamento delle tabelle standard dei costi unitari per le spese di personale pubblicato nella GURI n.41 del 19 febbraio 2024.
- Rendicontazione del Personale dipendente a costi reali. Il calcolo dei costi del personale dipendente è determinato sulla base delle ore direttamente lavorate sul Progetto, valorizzate ad un costo medio orario standard risultante da apposita dichiarazione (prospetto di calcolo del costo medio orario).

In sede di presentazione della domanda, ciascun componente dell'A.T.I. dovrà specificare, riguardo al piano dei costi di propria competenza, la modalità di rendicontazione delle spese del personale dipendente di cui intende avvalersi. Tale modalità è valida per l'intera durata del progetto e non è, in alcun modo, modificabile.

b) **Costi relativi a strumentazione e attrezzature** conformi a quanto prescritto per il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo (DNSH), nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per il Progetto.

c) **Costi per servizi**: costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del Progetto. Il costo totale per servizi non può superare il 30% dei costi totali di competenza di ciascun partner.

d) **Spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto** calcolati sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria applicata al totale dei costi ammissibili del Progetto di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a c). I costi del Progetto di ricerca e sviluppo utilizzati per il calcolo dei costi indiretti sono stabiliti sulla base delle normali prassi contabili e comprendono unicamente i costi ammissibili dei Progetti di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a c).

La percentuale forfettaria applicabile al totale dei costi ammissibili del Progetto varia in relazione alla modalità di rendicontazione delle spese del personale dipendente scelta da ciascun partner dell'A.T.I.. In particolare, essa è stabilita nel:

- 7%, nel caso di rendicontazione a costi standard;
- 20%, nel caso di rendicontazione a costi reali.

2. Per il dettaglio delle spese ammissibili e delle modalità di rendicontazione si rimanda a quanto disposto espressamente nel "Vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese" (Allegato G) delle presenti Disposizioni Attuative.
3. Per garantire l'effetto di incentivazione di cui all'art. 6 del Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii., le attività del Progetto non devono essere state avviate in data anteriore alla presentazione della domanda. Le spese possono essere sostenute a partire dal giorno successivo la presentazione della domanda di accesso al Programma. Esse, in ogni caso, devono essere ricomprese nel periodo di realizzazione del Progetto specificato nel Disciplinare stipulato con Sardegna Ricerche.

ART. 7 – NATURA E MISURA DEGLI AIUTI

1. L'aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione e l'ammontare non può superare le intensità previste in applicazione dell'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..
2. L'aiuto, che costituisce un finanziamento per l'Organismo di Ricerca, è calcolato sui costi ammissibili nella misura massima indicata in tabella:

Tipologia beneficiario	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Grande Impresa	65%	40%
Micro e Piccola Impresa	80%	60%
Media Impresa	75%	50%
Organismo di Ricerca	80%	60%

3. L'ammontare dell'aiuto (finanziamento per gli OdR) è rideterminato al momento dell'erogazione finale effettuata sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, fermo restando che esso non potrà superare l'importo previsto nel provvedimento di concessione provvisoria.
4. In armonia con quanto precisato nella Comunicazione della Commissione 2022/C 414/01 "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione", i finanziamenti pubblici agli Organismi di Ricerca previsti dalle presenti Disposizioni Attuative non rientrano nelle norme in materia di aiuti di

Stato in quanto non coprono i costi connessi ad attività economiche degli organismi stessi e inoltre soddisfano gli ulteriori requisiti descritti nella Comunicazione della Commissione 2022/C 414/01.

ART. 8 – CUMULABILITÀ DELL'AIUTO

1. Gli aiuti concessi ai sensi del presente Programma possono essere cumulati con altri aiuti concessi con altre agevolazioni pubbliche, regionali, nazionali e europee, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili e purché il cumulo non comporti il superamento delle intensità o dei massimali stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, altri regolamenti di esenzione o altre decisioni della Commissione.

ART. 9 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La Domanda di partecipazione, pena esclusione, deve essere presentata dall'impresa Capofila dell'aggregazione in modalità telematica tramite il sistema informativo SIPES della Regione Autonoma della Sardegna (https://sipes.regione.sardegna.it/sipes-be/login.xhtml), secondo le istruzioni riportate nella "Guida alla presentazione della domanda di accesso" allegata alle presenti Disposizioni Attuative.
2. Ai fini della presentazione della Domanda è richiesta la disponibilità di:
 a) casella di "posta elettronica certificata (PEC)", rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n. 97"[2];
 b) "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004;
 c) SPID (non utilizzabile per le persone giuridiche), CIE o TS-CNS/CNS, ai fini dell'accesso al SIPES previa identificazione informatica.
3. Le Domande possono essere presentate a partire dalle ore 09:00 del 12 novembre 2025 e entro le ore 12:00 del 16 gennaio 2026. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della Domanda, si considera la data di invio telematico. Le Domande presentate fuori dai termini previsti, non potranno essere accolte.
4. La Domanda si compone dei documenti di seguito elencati:

[2] La casella di posta elettronica certificata del soggetto incaricato di gestire la pratica deve essere indicata nell'apposita sezione.

a) **Domanda di accesso** - generata dal sistema informatico SIPES, in regola con l'imposta di bollo[3] (€ 16,00 ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa Capofila o suo procuratore.

b) **Allegato A - Formulario del Progetto di Ricerca e Sviluppo**, corredato del CV del responsabile scientifico del Progetto, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa Capofila o suo procuratore.

c) **Allegato A1 - Piano dei costi del Progetto di Ricerca e Sviluppo** (in formato .ODS o .XLS), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa Capofila o suo procuratore.

d) **Allegato B - Dichiarazione DNSH - fase ex ante,** sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa Capofila o suo procuratore.

e) **Allegato C - Dichiarazione requisiti d'Impresa**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore (per ciascuna impresa).

f) **Allegato D - Dichiarazione requisiti dell'Organismo di Ricerca**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'OdR o suo procuratore (per ciascun OdR).

g) **Allegato E - Lettera d'intenti alla costituzione dell'A.T.I.**, sottoscritta digitalmente dal legale **rappresentante** o suo procuratore di ciascun partner o, in alternativa, originale o copia conforme dell'atto costitutivo dell'A.T.I., qualora già costituita, che rispetti i requisiti minimi.

h) **Procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione dei documenti richiesti nell'ambito del Programma** (solo in caso di sottoscrizione da parte del procuratore), sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o dell'OdR dichiarante e dal procuratore per accettazione.

i) **Copia dei bilanci approvati e della ricevuta dell'avvenuta presentazione** presso il Registro delle Imprese competente, relativi agli ultimi due esercizi finanziari precedenti alla presentazione della domanda. Le imprese che non dispongono di bilanci approvati degli ultimi due esercizi devono presentare un bilancio infra-annuale corredato da una dichiarazione di un revisore/commercialista che attesti la veridicità dei dati. Solo nel caso di una start up priva di un bilancio approvato, i conti previsionali relativi agli anni di realizzazione del Progetto fino all'esercizio a regime e copia del business plan. (per ciascuna impresa).

j) **Allegato F - Dichiarazione sulla disponibilità di risorse finanziarie**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa dichiarante o suo procuratore, riguardante le risorse necessarie all'impresa per coprire la propria quota di fabbisogno finanziario al netto del

[3] I dati richiesti per l'assolvimento del bollo devono essere riportati in domanda, con la dicitura "Imposta di bollo assolta" sull'atto rilasciato, indicando gli estremi della marca da bollo: Codice identificativo Data (GG.MM.AAAA) Ora (HH:MM:SS)

cofinanziamento pubblico e della quota a carico dell'Organismo di Ricerca (per ciascuna impresa).

L'impresa deve dare evidenza del rispetto dei requisiti di sostenibilità finanziaria del Progetto con la dichiarazione riferita ai seguenti due indici, calcolati utilizzando i dati dell'ultimo bilancio approvato o, nel caso di una start up, i conti previsionali relativi agli anni di realizzazione del Progetto fino all'esercizio a regime:

Onerosità della posizione finanziaria	Oneri finanziari netti annui (OF) / Fatturato (F) ≤ 0,15
Incidenza gestione caratteristica sul fatturato	Margine operativo lordo / Fatturato (F) ≥ 0,08

Qualora dal calcolo degli indici sopraindicati non risulti un valore minore o uguale a 0,15 per l'onerosità della posizione finanziaria e un valore uguale o superiore a 0,08 per l'incidenza gestione caratteristica sul fatturato, l'impresa è tenuta a presentare i documenti utili a comprovare la disponibilità delle risorse finanziarie.
Per il dettaglio sul calcolo degli indici sopraindicati e sulla documentazione eventualmente necessaria si rinvia all'Allegato F.

5. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, è utilizzato da Sardegna Ricerche esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi all'iniziativa, nel rispetto della normativa applicabile, come riportato nel successivo art. 18.
6. Sardegna Ricerche, anche attraverso la collaborazione di soggetti delegati o altri enti competenti, titolari delle banche dati di riferimento (es. Agenzia delle entrate, Camere di Commercio, Registro Nazionale Aiuti, INPS, INAIL ecc), verifica, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la veridicità delle dichiarazioni contenute nella Domanda e nei relativi allegati.
7. La non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della Domanda o la revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000[4].

[4] D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 75 (Decadenza dai benefici), comma 1: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."

8. Sardegna Ricerche non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 10 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. L'istruttoria delle domande prevede una fase di verifica di ammissibilità e una fase di valutazione tecnico-scientifica.

FASE 1 – VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ

La **verifica di ammissibilità** è articolata a sua volta in due sotto-fasi: una verifica di ammissibilità formale e una verifica di ammissibilità sostanziale.

La verifica di **ammissibilità formale** mira a verificare il rispetto dei seguenti requisiti:

Requisiti di ricevibilità/esclusione della proposta

- Rispetto delle modalità e della tempistica di presentazione e completezza della domanda di finanziamento e della relativa documentazione, secondo quanto specificato all'articolo 9 (Modalità e termini di presentazione della domanda) delle presenti Disposizioni attuative;
- Conformità con la normativa in materia di Aiuti di Stato e Appalti e adempimenti da parte del beneficiario per il rispetto della normativa suddetta;
- Rispetto degli obblighi normativi europei e nazionali con particolare riguardo ai temi dell'ambiente, dell'energia, del clima, dell'urbanistica e del paesaggio;
- Rispetto delle prescrizioni dell'art. 65 del Reg. (UE)2021/1060 "Stabilità delle operazioni".

Requisiti del soggetto proponente

- Eleggibilità del soggetto proponente sulla base di quanto previsto dal PR FESR 2021-2027 e rispetto dei requisiti previsti all'articolo 3 (Beneficiari e requisiti di ammissibilità) delle presenti Disposizioni attuative.

Requisiti del Progetto

- Rispetto dei requisiti di ammissibilità formale previsti all'articolo 5 (Progetto, dimensioni, caratteristiche e condizioni di ammissibilità) delle presenti Disposizioni attuative.

La verifica di **ammissibilità sostanziale** è finalizzata ad accertare il rispetto dei requisiti di ammissibilità sostanziale previsti all'articolo 5 (Progetto, dimensioni, caratteristiche e condizioni di ammissibilità) delle presenti Disposizioni attuative.

La verifica si conclude con un giudizio di ammissibilità o non ammissibilità della proposta, dove l'ammissibilità rappresenta la condizione necessaria per poter accedere alla successiva fase di valutazione tecnico-scientifica.

In caso di non ammissibilità della domanda, Sardegna Ricerche entro il termine di 30 giorni solari e consecutivi, adotta il provvedimento di non ammissione, previa comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.. Avverso il provvedimento di non ammissione può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla medesima data.

FASE 2 – VALUTAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA

La **valutazione tecnico-scientifica** dei Progetti è affidata ad una commissione di esperti esterni riconosciuti come autorevoli dalla comunità scientifica internazionale, privi di qualsiasi conflitto d'interessi e selezionati da Sardegna Ricerche con modalità trasparenti che ne garantiscano l'indipendenza, l'alto profilo e le elevate competenze tecnico-scientifiche nel settore della transizione energetica.

La Commissione di valutazione è chiamata ad esprimersi anche sulla congruità dei costi del Progetto e sulla loro corretta allocazione tra le diverse tipologie e voci di spesa, e ad assegnare un punteggio per ciascuno dei criteri indicati nella tabella contenuta nella seguente pagina:

Criterio di valutazione	Descrizione e eventuali sub-criteri	Punteggio massimo	Soglia di ammissibilità
A. Validità tecnico-scientifica	Sarà valutata la validità tecnico-scientifica del Progetto in termini di innovatività e/o di metodologie proposte, e in particolare: - chiarezza e pertinenza degli obiettivi - potenzialità innovativa; - capacità di sviluppare innovazioni di prodotto o di processo con realistiche prospettive di mercato che accrescano la competitività delle imprese; - capacità di tutelare, valorizzare e diffondere i risultati del progetto.	30	18
B. Adeguatezza tecnico-organizzativa	Sarà valutata l'adeguatezza tecnico-organizzativa del Proponente in relazione alla proposta progettuale. In particolare: - la capacità organizzativa rispetto alle attività pianificate e l'immediata disponibilità del gruppo di lavoro per l'avvio del Progetto - l'adeguatezza dei profili professionali individuati per l'attuazione del Progetto - il CV e il profilo del responsabile scientifico - i progetti o attività precedenti correlati all'oggetto della proposta del Proponente - le infrastrutture significative (esistenti) o le strumentazioni tecniche rilevanti, necessarie allo svolgimento del lavoro proposto; - l'adeguatezza della/le sede/i di svolgimento del Progetto in relazione alle attività di R&S proposte.	20	-
C. Struttura del Network di ricerca	Sarà valutata la composizione del partenariato in termini di: - adeguatezza delle competenze e obiettivi di ciascun partner - coerenza con le finalità del Progetto	4	-
D. Sostenibilità economico-finanziaria	Sarà valutata la sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione in rapporto al Proponente	2	-
E. Qualità del piano di lavoro	Sarà valutata la qualità del piano di lavoro, in termini di: - chiarezza e coerenza della suddivisione del piano di lavoro in Work Package - adeguatezza dell'allocazione delle attività e delle risorse - coerenza dell'approccio metodologico proposto e dei costi esposti	14	-
F. Ricadute del Progetto	Saranno valutate: - la capacità del Progetto di generare un aumento del numero di ricercatori e ricercatrici occupati/e - la propensione dell'investimento a incrementare la dotazione di attrezzature per la ricerca - la capacità del Progetto di generare prospettive di scalabilità degli output realizzati e ricadute economiche - la credibilità degli obiettivi di crescita previsti - la capacità del Progetto di generare ricadute su altri settori della S3	25	15
G. Sostenibilità ambientale	Sarà valutata la sostenibilità ambientale del Progetto (es. capacità della ricerca e innovazione di generare benefici collegati ad uno o più obiettivi ambientali; adozione di strumenti di verifica degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita di prodotti, processi e servizi, quali LCA, LCC, PEF, Carbon footprint di prodotto ISO 14067, Water footprint di prodotto, processo o servizio ISO 14046); minimizzazione degli eventuali impatti ambientali, anche mediante l'applicazione di criteri di Green Procurement; etc.)	3	1
H. Pari opportunità	Sarà valutata la capacità innovativa dell'operazione, in relazione alle pari opportunità e anche in termini di politiche di genere. Sarà valutato il possesso, alla data del 31 dicembre 2024: - della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e all'articolo 5, comma 3, della legge n. 5 novembre 2021, n. 162 - di idonee certificazioni, utili alla dimostrazione della valorizzazione del lavoro dei giovani e delle donne	2	-
TOTALE		**100**	**-**

Al termine dei lavori, la Commissione redige una graduatoria e per ciascun progetto predispone una valutazione esplicativa del punteggio assegnato complessivamente e per singolo criterio, e le indicazioni e/o condizioni relative al contenuto e alla eventuale rimodulazione dei costi.

2. I progetti sono ammessi agli aiuti in base all'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Risultano finanziabili i Progetti che hanno conseguito un punteggio complessivo maggiore o uguale a 60/100 e il punteggio minimo indicato nella tabella per i singoli criteri per i quali è prevista una soglia di ammissibilità.
3. Non sono ammissibili agli aiuti i Progetti che ottengono un punteggio complessivo inferiore a 60/100 e/o un punteggio inferiore alla soglia di ammissibilità per uno dei singoli criteri di valutazione per i quali tale soglia è prevista.
4. Sardegna Ricerche ha facoltà di ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio per consentire al Proponente di superare eventuali carenze sanabili nella documentazione presentata. In questo caso, Sardegna Ricerche assegna al Proponente un termine, non superiore a 15 giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. I termini possono essere sospesi una sola volta nell'ambito di ciascuna fase. La risposta mancata o incompleta entro 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della richiesta di chiarimenti e integrazioni inviata da Sardegna Ricerche, comporta l'inammissibilità della domanda.
5. Non sono sanabili omissioni, inesattezze e irregolarità che rendano incerta l'identità del Proponente o siano relative a elementi essenziali del Progetto, tali da determinare incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto con conseguente impossibilità di valutazione.
6. L'istruttoria delle domande si conclude nel termine massimo di 120 giorni solari e consecutivi che decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni. Entro tale termine Sardegna Ricerche adotta il provvedimento di ammissione e contestuale concessione provvisoria dell'aiuto.
7. In caso di non ammissione della domanda a finanziamento, Sardegna Ricerche entro il termine di 30 giorni solari e consecutivi, adotta il provvedimento di non ammissione, previa comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. Avverso il provvedimento di non ammissione può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento o al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla medesima data.

ART. 11 – RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI

1. Ai fini della rendicontazione della spesa e successiva erogazione dell'aiuto, l'impresa Capofila presenta, in nome e per conto dell'A.T.I., tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio e Controllo (SMEC), la seguente documentazione:

 a) domanda di pagamento;

 b) relazione tecnico-scientifica intermedia e/o finale dei risultati raggiunti;

 c) dichiarazioni di spesa concernenti i pagamenti effettuati, unitamente ai documenti di spesa e ai giustificativi (mezzi di pagamento, fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente);

 d) dichiarazioni dei singoli beneficiari attestanti il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo (DNSH), redatte secondo il modello di cui all'Allegato L;

 e) rendiconto intermedio e/o finale.

 Il beneficiario è tenuto ad adottare una contabilità separata dell'operazione cofinanziata o, in alternativa, distinguere, in maniera chiara ed univoca, le registrazioni contabili relative alle operazioni agevolate, attraverso una codificazione contabile adeguata che riguardi tutte le transazioni relative al Progetto approvato.

 La documentazione di cui ai punti a), b), c), d) ed e) deve essere conservata fino ai cinque anni successivi all'erogazione del saldo (art. 82, Reg. (UE) 2021/1060).

2. Tutti i pagamenti relativi alle erogazioni degli aiuti sono effettuati all'impresa Capofila dell'A.T.I. che è tenuta a trasferire la rispettiva quota di finanziamento agli altri beneficiari entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'erogazione dandone opportuna evidenza a Sardegna Ricerche mediante comunicazione via PEC alla quale dovranno essere allegate le copie dei bonifici effettuati. Il mancato trasferimento nei termini previsti determina la revoca del contributo.

3. L'erogazione degli aiuti avviene secondo una delle modalità alternative di seguito riportate che deve essere stabilita nell'ambito del Disciplinare sottoscritto con Sardegna Ricerche per l'attuazione del Progetto:

 Rendicontazione senza anticipazione

 L'impresa Capofila richiede in nome e per conto dell'A.T.I.:

 a) opzionalmente, fino ad un massimo di due erogazioni intermedie riguardanti stati di avanzamento di importo non inferiori al 30% dell'importo complessivo del Progetto approvato;

 b) obbligatoriamente, un'erogazione finale a saldo, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data prevista per la conclusione del Progetto.

Le erogazioni sono subordinate alla verifica positiva della rendicontazione delle spese e della relazione tecnico-scientifica attestante la realizzazione delle attività e il raggiungimento dei risultati attesi nonché il completamento degli altri adempimenti eventualmente previsti per ciascuna fase di realizzazione del Progetto approvato.

Per ogni rendicontazione sarà erogata la tranche pari alla quota di contributo corrispondente alle spese rendicontate e ritenute ammissibili.

L'importo erogato a saldo è pari al contributo concedibile a fronte delle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili, al netto di quanto eventualmente erogato a titolo di erogazioni intermedie.

Rendicontazione con anticipazione

Entro 180 giorni dalla data di adozione dell'atto di concessione provvisoria dell'aiuto e successivamente alla stipula del Disciplinare di progetto, l'impresa Capofila richiede in nome e per conto dell'A.T.I., un'anticipazione pari al 40% del totale dell'aiuto concesso.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria, bancaria o polizza assicurativa, rilasciata secondo le condizioni minime di cui al modello Allegato H e che sarà svincolata da Sardegna Ricerche a conclusione del procedimento.

Nel corso del progetto l'impresa Capofila richiede in nome e per conto dell'A.T.I.:

a) opzionalmente, una erogazione intermedia pari al 40% dell'aiuto concesso, al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 40% del valore complessivo del Progetto,
b) obbligatoriamente, un'erogazione finale a saldo, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data prevista per la conclusione del Progetto.

Entrambe le erogazioni, intermedia e finale, sono subordinate alla verifica positiva della rendicontazione delle spese e della relazione tecnico-scientifica attestante la realizzazione delle attività e il raggiungimento dei risultati attesi nonché il completamento degli altri adempimenti eventualmente previsti per ciascuna fase di realizzazione del Progetto approvato.

Il contributo erogato a saldo è pari al contributo concedibile a fronte delle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili, al netto di quanto già erogato a titolo di anticipazione e di erogazione intermedia.

4. In sede di rendicontazione intermedia e finale, preliminarmente all'erogazione del contributo, Sardegna Ricerche provvede alla verifica amministrativa-contabile e tecnico-scientifica del Progetto rendicontato, come di seguito specificato.

Verifica amministrativo-contabile

La verifica amministrativa-contabile verte sull'accertamento della validità e completezza della documentazione di spesa presentata, attestante i costi sostenuti.

Il Vademecum per l'ammissibilità dei costi e la rendicontazione delle spese (Allegato G) è il documento a cui si deve fare riferimento per il dettaglio delle verifiche amministrativo-contabili; tale documento ha, infatti, lo scopo di fornire ai soggetti beneficiari le regole per il rispetto dei criteri di ammissibilità della spesa e, quindi, il corretto svolgimento delle attività di gestione amministrativo-contabile e di rendicontazione delle spese relative al Progetto di ricerca e sviluppo.

Verifica tecnica

La verifica tecnica, affidata ad un esperto scientifico esterno, consiste nell'esame della relazione tecnico-scientifica, nell'accertamento della realizzazione del Progetto e del conseguimento degli obiettivi e risultati attesi, così come risultano nella proposta approvata nonché nella verifica della coerenza e congruità delle spese rendicontate nell'ambito del Progetto.

Qualora il Progetto sia stato realizzato parzialmente, si procede alla valutazione della realizzazione parziale e all'eventuale riduzione dell'aiuto, ovvero, al suo mancato riconoscimento ove venisse accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi o dell'impianto complessivo del Progetto.

5. Al termine delle verifiche, Sardegna Ricerche, determinato l'ammontare delle spese ammesse, procede, con Determinazione del Direttore Generale, alla liquidazione o all'eventuale revoca dell'aiuto concesso.

6. Le singole erogazioni sono disposte entro 80 giorni dalla ricezione della domanda di pagamento e della restante documentazione di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b), c), d) e) delle presenti Disposizioni attuative. L'eventuale richiesta di integrazioni da parte di Sardegna Ricerche sospende i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni, o in mancanza di queste, dalla scadenza del termine assegnato al beneficiario per trasmettere quanto richiesto.

7. Ai fini dell'erogazione dell'aiuto Sardegna Ricerche verifica per ciascun componente dell'A.T.I.:

 a) la regolarità rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la vigente normativa. Nel caso in cui dal DURC emerga un'irregolarità contributiva non sarà possibile procedere alla liquidazione del contributo prima che il beneficiario abbia adempiuto alla relativa regolarizzazione;

 b) la documentazione antimafia (qualora prevista dalla normativa vigente);

c) la dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf) oppure, se destinatario di un aiuto, illegale o incompatibile con il mercato interno e di aver provveduto a rimborsarlo o depositarlo in un conto corrente bloccato (Dichiarazione Deggendorf);

d) l'elenco dei benefici di cui il destinatario dell'aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi in qualunque settore mediante l'accesso al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA);

e) l'avvenuta localizzazione della sede o unità locale nel territorio regionale;

f) l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 14 della Legge regionale 5/2016.

8. Ai fini dell'erogazione del saldo Sardegna Ricerche, inoltre, verifica:

a) che il progetto sia concluso e completamente realizzato;

b) il raggiungimento dei risultati previsti nel Progetto;

c) che tutte le forniture e i servizi siano state regolarmente pagate per l'intero ammontare;

d) ex post, il rispetto del principio DNSH;

e) l'ottemperanza agli obblighi in materia di visibilità e comunicazione, previsti dagli artt. 49 e 50 del Reg. (UE) 2021/1060;

f) che ogni documento, in formato elettronico o cartaceo, e altro materiale audio/video prodotto nelle attività di divulgazione del progetto, evidenzi il cofinanziamento da parte di Sardegna Ricerche anche mediante l'utilizzo del logo istituzionale dell'Ente.

Il Beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto nelle presenti Disposizioni Attuative, nel provvedimento di concessione provvisoria, nel Disciplinare stipulato con Sardegna Ricerche e nel già richiamato Vademecum per l'ammissibilità dei costi e la rendicontazione delle spese (Allegato G).

9. All'atto di erogazione del saldo, l'ammontare dell'aiuto concesso è stabilito in via definitiva sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e subordinatamente alla positiva verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità delle spese. L'ammontare dell'aiuto così determinato non può in alcun modo essere superiore all'ammontare definito dal provvedimento di concessione provvisoria.

ART. 12 – VARIAZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE

1. I Beneficiari realizzano il Progetto conformemente a quanto previsto dall'atto di concessione del contributo, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci e i relativi valori di spesa ammessi.

2. Si definiscono:
 a) **variazioni soggettive**, quelle che implicano una modifica dello status giuridico del Beneficiario per trasferimento dell'azienda a un soggetto giuridico terzo (operazioni societarie) o che riguardano la composizione dell'Aggregazione Temporanea; sono sempre considerate variazioni sostanziali;
 b) **variazioni oggettive**, quelle che riguardano il Progetto, distinte in:
 - **variazioni sostanziali**, quelle relative a qualsiasi modifica del Progetto che ne alteri i contenuti e/o le modalità di esecuzione in modo significativo, con effetti anche sui risultati originariamente previsti e che alteri le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e congruità del Progetto o che implichino un diverso status del Beneficiario;
 - **variazioni non sostanziali,** le variazioni oggettive del Progetto, introdotte successivamente alla concessione della sovvenzione, che non alterano oggettivamente le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e congruità del Progetto, non modificano gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del Progetto ammesso, non costituiscono una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso.
3. Possono essere ritenute ammissibili variazioni non sostanziali e, in alcuni casi, variazioni sostanziali al Progetto, nonché variazioni soggettive riferite al Beneficiario, con le modalità e nei limiti indicati ai commi seguenti o a seguito di variazioni consentite della normativa europea e nazionale.
4. Nei casi di variazioni soggettive dei Beneficiari per operazioni societarie e subentro, valgono le seguenti disposizioni:
 a) nelle operazioni societarie che comportino o meno l'estinzione del Beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del Progetto a un soggetto giuridico terzo, intercorse prima dell'erogazione del saldo, le Sovvenzioni concesse o erogate possono essere confermate in capo al subentrante a condizione che quest'ultimo:
 i) presenti specifica richiesta di subentro entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica;
 ii) possegga le caratteristiche previste per i Beneficiari del Programma, ivi inclusa la capacità economico-finanziaria;
 iii) nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui a esercitare l'attività svolta dal Beneficiario originario;
 iv) assuma, per il periodo residuo, gli obblighi previsti dal Disciplinare e dalla fideiussione stipulata e dalle presenti Disposizioni Attuative;
 b) le domande di subentro non sono ammesse qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della richiesta di pagamento del saldo e la liquidazione definitiva dell'aiuto.

c) qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della richiesta della sovvenzione e la Concessione, le domande di subentro non sono ammesse. Se la modificazione interviene successivamente all'erogazione del saldo e per un Progetto che prevede investimenti materiali, il soggetto subentrante non acquista lo status di Beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni ai sensi dell'art.65 del Reg. (UE) 2021/1060. La mancata presentazione della domanda entro i termini previsti alla lettera a) impedisce la liberazione del Beneficiario originale;

d) Sardegna Ricerche effettua l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi e, in caso di esito positivo, ammette il nuovo Beneficiario con idoneo provvedimento che prevede esplicitamente il passaggio della sovvenzione in capo al nuovo Beneficiario e, in caso di esito negativo, dispone la revoca della sovvenzione. Laddove, successivamente al trasferimento della sovvenzione si debba procedere alla revoca totale o parziale della medesima, il Beneficiario subentrante risponde anche delle somme erogate al Beneficiario originario. La sovvenzione concessa e non erogata dalla data di domanda di subentro, o ove l'evento di modifica sia altrimenti noto a Sardegna Ricerche, è interamente liquidata al Beneficiario subentrante;

e) nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

5. La variazione della dimensione aziendale dell'Impresa Beneficiaria successiva alla concessione dell'aiuto non comporta la rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali fissati nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.

6. Qualunque modifica al Progetto, anche rilevata in sede di rendicontazione, che possa incidere sugli elementi che hanno determinato i punteggi relativi ai criteri di valutazione, comporta la rideterminazione del punteggio. Se quest'ultimo risulta inferiore a quello assegnato all'ultima richiesta utilmente collocata in graduatoria o al punteggio minimo definito nel Programma, a livello complessivo o di specifico criterio/macrocriterio o se, la modifica impatta sulla finanziabilità, anche parziale~~,~~ del Progetto, Sardegna Ricerche procede alla revoca dell'aiuto.

7. Anche le variazioni oggettive non sostanziali al Progetto devono essere richieste preventivamente dall'impresa Capofila dell'A.T.I., per la relativa autorizzazione da parte di Sardegna Ricerche.

 Le variazioni aventi ad oggetto la rimodulazione del Piano dei costi del Progetto approvato, possono essere concesse purché le modifiche non alterino sostanzialmente il Progetto. In ogni caso non sono ammesse modifiche al Piano dei costi di ciascuno componente dell'A.T.I. superiori al 20% per ogni

voce di costo, calcolate con riferimento alla voce di costo di importo superiore tra quelle interessate dalla modifica, fermo restando il costo massimo ammesso e il contributo concesso a ciascun Beneficiario e quello complessivo.

8. Sardegna Ricerche provvede alla valutazione e all'eventuale approvazione dell'istanza e a dare riscontro alle richieste di variazione entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento della sovvenzione.

 In caso di mancato accoglimento dell'istanza di variazione dell'intervento o di mancata presentazione dell'istanza, sono comunque fatte salve le spese sostenute che non rientrano nella variazione, purché il Beneficiario si impegni formalmente a completare il Progetto con proprie risorse finanziarie e purché non si incorra in una delle cause di revoca della sovvenzione.

9. Qualora la spesa ammissibile del Progetto dovesse risultare inferiore a quella ammessa a contributo, Sardegna Ricerche procederà alla proporzionale rideterminazione della sovvenzione.

ART. 13 – CONTROLLI

1. Il Progetto ammesso ad agevolazione è sottoposto a verifica amministrativa e/o in loco, da parte di Sardegna Ricerche e dell'Autorità di Gestione del Programma regionale Sardegna FESR 2021-2027, in merito all'attuazione dell'intervento, in termini di acquisizione dei prodotti e dei servizi cofinanziati, e al fatto che le relative spese siano state effettivamente sostenute, in conformità alle norme unionali, nazionali e regionali.
2. Il Progetto può essere altresì selezionato ai fini dei controlli di competenza dell'Autorità di Audit e di altri soggetti nazionali e unionali aventi titolo.
3. I controlli possono essere effettuati durante l'intera attuazione del Programma e nei tre anni successivi alla data di completamento del Progetto, ossia dall'erogazione del saldo.
4. L'esito negativo dei controlli effettuati comporta la revoca totale o parziale dell'aiuto concesso, il recupero delle somme erogate e l'eventuale segnalazione dell'irregolarità ai soggetti competenti.

ART. 14 – OBBLIGHI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dagli artt. 47, 49 e 50 del Reg. (UE) 2021/1060, e attuarle in coerenza con le linee guida pubblicate sul sito di Sardegna Programmazione.

2. In questo contesto il Beneficiario deve comunicare e promuovere i progetti attraverso azioni e strumenti ed è tenuto a:
 - valorizzare in tutti i materiali di comunicazione, informazione e pubblicità, in formato elettronico o cartaceo, e altro materiale audio/video prodotto nelle attività di divulgazione del Progetto, il cofinanziamento europeo ricevuto da parte di Sardegna Ricerche mediante l'utilizzo del blocco istituzionale dei loghi obbligatori del programma FESR e del logo istituzionale di Sardegna Ricerche messi a disposizione dei beneficiari;
 - creare un sito web del Progetto e/o pubblicare sul proprio sito web e/o su proprio canale social una sintetica descrizione del Progetto, dei soggetti coinvolti, degli obiettivi e dei risultati attesi e del sostegno ricevuto, prestando attenzione all'aggiornamento di tali informazioni nel tempo;
 - esporre almeno un manifesto/targa sul progetto nella propria sede;
 - documentare il Progetto e le sue iniziative/eventi con immagini fotografiche e video.
3. Il Beneficiario è, inoltre, tenuto a comunicare a Sardegna Ricerche gli eventi e le iniziative legati al Progetto, anche successivamente alla sua conclusione. Tali iniziative dovranno essere comunicate con un preavviso di almeno 10 giorni.
4. Tutte le informazioni sulle iniziative intraprese e i materiali prodotti per gli adempimenti sopra riportati dovranno essere adeguatamente evidenziati nella relazione scientifica intermedia/finale e trasmessi unitamente ad essa a Sardegna Ricerche.
5. Il Beneficiario è altresì tenuto ad accettare:
 - di essere incluso nell'elenco delle operazioni selezionate, pubblicato on-line nel sito SardegnaProgrammazione e nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri https://opencoesione.gov.it/it/, che contiene il nome del Beneficiario, il titolo del progetto e l'ammontare delle risorse finanziarie pubbliche a esso assegnate;
 - di essere incluso nell'elenco pubblicato, unitamente alla denominazione del progetto e all'importo del finanziamento, ai sensi dell'art. 49 del ricordato Reg. (UE) 2021/1060;
 - che i dati dell'operazione siano trasferiti sullo strumento informatico Arachne, attivato dalla Commissione Europea. Il trattamento di questi dati è svolto esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode, situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e irregolarità a livello di beneficiari, contraenti, contratti e progetti. I risultati del calcolo del rischio sono dati interni utilizzati per verifiche di gestione e sono pertanto soggetti a condizioni di protezione dei dati, nel rispetto delle normative nazionali ed europee in materia, e non vengono pubblicati (né dai servizi della Commissione né dall'Autorità di Gestione).

6. Per quanto non esplicitato o comunicato nelle presenti Disposizioni Attuative e da Sardegna Ricerche nel corso del progetto, il Beneficiario è tenuto a fare riferimento a quanto riportato sul sito di Sardegna Programmazione, nella sezione Comunicazione del PR FESR 21-27, al seguente link:

 https://www.sardegnaprogrammazione.it/programmi/fesr/articolo/comunicazione-fesr-21-27

ART. 15 – REVOCA E RINUNCIA DEGLI AIUTI

1. Sardegna Ricerche, fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del D.P.R. 445/2000, procede alla revoca parziale o totale degli aiuti, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte del Beneficiario, nei seguenti casi:
 a) perdita dei requisiti soggettivi di ammissione agli aiuti durante l'attuazione dell'intervento;
 b) accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
 c) mancata attivazione dell'unità locale sul territorio eleggibile prima dell'avvio del Progetto (in caso di impegno all'attivazione di un'unità locale dichiarata in sede di presentazione della domanda);
 d) mancato possesso da parte del Beneficiario di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 e) il Beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti gravemente irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario;
 f) il Beneficiario non realizzi il Progetto entro la data di completamento prevista;
 g) il Progetto realizzato non sia coerente con quello ammesso all'agevolazione, ossia venga accertato in sede di rendicontazione il mancato raggiungimento degli obiettivi o dell'impianto complessivo del Progetto ammesso a contributo, ovvero sia accertata una Variazione Sostanziale non preventivamente approvata;
 h) si siano verificate irregolarità, imputabili al Beneficiario e riscontrate, previo contraddittorio, dall'Autorità di Audit; in tal caso l'aiuto concesso o erogato è revocato nella misura della rettifica finanziaria applicata dall'Autorità di Audit;
 i) i beni oggetto di agevolazione siano alienati, ceduti o distratti entro 3 anni (5 anni per le GI), a far data dall'erogazione del saldo, salvo i casi di subentro;

j) entro 3 anni (5 anni per le GI), a far data dall'erogazione del saldo, il Beneficiario cessi o trasferisca l'attività;

k) entro 3 anni (5 anni per le GI), a far data dall'erogazione del saldo, l'attività di impresa cessi a seguito di un fallimento fraudolento;

l) sia rilevata la violazione del divieto di cumulo. La revoca degli aiuti è parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto della specifica dichiarazione prevista successivamente alla concessione provvisoria e prima dell'erogazione degli aiuti; la revoca è totale in tutti gli altri casi, in particolare qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni;

m) siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo;

n) siano violati gli obblighi espressamente previsti a pena di revoca dal Programma e dall'atto di adesione e d'obbligo.

2. Sardegna Ricerche può esercitare il potere di revoca nel caso di mancato trasferimento da parte dell'impresa Capofila della rispettiva quota di finanziamento agli altri beneficiari partner di progetto entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'erogazione così come stabilito all'art. 11 delle presenti Disposizioni Attuative.
3. Sardegna Ricerche può esercitare il potere di revoca nel caso di mancato rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e pubblicità così come disposti all'articolo 14 delle presenti Disposizioni Attuative.
4. Sardegna Ricerche può esercitare il potere di revoca nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto beneficiario nell'utilizzo o nella rendicontazione degli aiuti concessi, che possono compromettere la realizzazione del Progetto nei tempi massimi previsti.
5. Sardegna Ricerche può esercitare il potere di revoca nel caso di avvio di una procedura per la gestione dello stato di crisi o di insolvenza del Beneficiario, ritenuta incompatibile con il rispetto degli obblighi previsti a suo carico dal Programma.
6. La revoca può essere disposta in misura totale e riferirsi all'intero beneficio concesso, ovvero parziale e riguardare solo una parte degli aiuti concessi.
7. In caso di revoca del contributo Sardegna Ricerche, esperite le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., avvia la procedura di recupero delle somme erogate e non dovute, aumentate degli interessi, calcolati applicando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, incrementato di 5 punti percentuali, per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. L'ammontare degli interessi è determinato in via provvisoria alla data di emissione del provvedimento di revoca. Nel caso in cui la

restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento. Trovano, inoltre, applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.

8. Restano salve le procedure di revoca e recupero degli aiuti di Stato illegali dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla Commissione europea ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del Regolamento (UE) 2015/1589, del Consiglio, del 13 luglio 2015. In presenza di una decisione dell'Unione europea che dichiari l'aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno e ne ordini allo Stato il recupero, laddove il Beneficiario dell'aiuto sia soggetto a procedure di insolvenza, il credito dello Stato relativo alla restituzione dell'aiuto è soddisfatto in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro credito.
9. Il Beneficiario che intenda rinunciare alla realizzazione del Progetto approvato e al contributo concesso deve darne tempestiva comunicazione, tramite posta elettronica certificata, dichiarando la disponibilità alla restituzione dell'aiuto erogato e degli eventuali interessi decorrenti dalla data di erogazione delle varie tranche liquidate.
10. Resta salva la facoltà di Sardegna Ricerche di valutare nuovi casi di revoca non previsti, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

ART. 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento è individuato nella dott.ssa Petra Perreca dell'ufficio Energie Rinnovabili Macchiareddu (ERM)

ART. 17 – MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. può essere esercitato mediante motivata istanza inviata all'indirizzo PEC protocollo@cert.sardegnaricerche.it.

ART. 18 – INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il trattamento dei dati forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei procedimenti amministrativi ad esso inerenti e viene effettuato nel rispetto delle previsioni dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
2. Sardegna Ricerche è titolare del trattamento dei dati personali dei Proponenti e Beneficiari ai sensi dell'articolo 24 del GDPR in riferimento alle attività previste dal presente Programma.
3. I Proponenti, ai fini della partecipazione al Programma, devono dichiarare di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2019/679 (Soggetti Beneficiari), di cui all'Appendice 3 alle presenti Disposizioni Attuative.

ART. 19 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Fermo il rinvio alle previsioni contenute nel presente Programma, le controversie che intervengano nella fase esecutiva del rapporto sono demandate al giudice ordinario; il foro competente è individuato in quello di Cagliari.
2. Per le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di non ammissione agli aiuti, l'annullamento o revoca del provvedimento di concessione per fatti diversi dall'inadempienza del Beneficiario, la competenza è del TAR Sardegna.

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Programma è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, nella pagina Sardegna Programmazione.
2. Con le medesime modalità saranno pubblicate eventuali modifiche, aggiornamenti e chiarimenti sulla procedura.
3. La pubblicazione del presente Programma e di tutti gli atti relativi alla presente procedura sul sito sopra indicato ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
4. Per quanto non espressamente previsto dal Programma si rinvia alle norme europee, nazionali e regionali vigenti.

5. Tutte le informazioni concernenti il presente Programma e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico amministrativo possono essere richiesti al responsabile di procedimento di cui all'art. 16 ad uno dei seguenti indirizzi:
 - posta ordinaria: piattaformaer@sardegnaricerche.it,
 - PEC: protocollo@cert.sardegnaricerche.it.
6. Alle richieste di chiarimento verrà data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi chiarimenti (F.A.Q.) sul sito internet di Sardegna Ricerche nella pagina relativa al Programma in oggetto, e al fine di garantire trasparenza e *par condicio* tra i concorrenti. La presentazione dei quesiti potrà essere effettuata dal giorno 3 novembre 2025 fino al 31 dicembre 2025 e l'ultima pubblicazione dei quesiti pervenuti entro tale termine avverrà entro la data del 12 gennaio 2026.

ALLEGATI

Allegato A - Formulario del Progetto di Ricerca e Sviluppo
Allegato A1 - Piano dei costi del Progetto di Ricerca e Sviluppo
Allegato B - Dichiarazione DNSH - fase ex ante
Allegato C - Dichiarazione requisiti di Impresa
Allegato D - Dichiarazione requisiti dell'Organismo di Ricerca
Allegato E - Lettera d'intenti alla costituzione dell'A.T.I
Allegato F - Dichiarazione sulla disponibilità di risorse finanziarie
Allegato G - Vademecum per l'ammissibilità dei costi e la rendicontazione delle spese
Allegato H - Schema garanzia fideiussoria
Allegato I - Schema Associazione Temporanea
Allegato L - Dichiarazione DNSH - fase ex post
Allegato M - Schema Disciplinare aiuti
Allegato N - Prospetti di rendicontazione
Allegato O - Guida per la presentazione della domanda sul SIPES

APPENDICE 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Programma si applicano le definizioni previste dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria) e ss.mm.ii., nonché le seguenti:

- per «***PMI***» si intende piccola e media impresa (intendendo nella piccola anche la microimpresa);
- per «***MPMI***» si intende micro, piccola e media impresa;
- per «***impresa***» si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Nell'ambito di tale definizione è considerata impresa l'associazione iscritta nell'elenco regionale o nazionale delle associazioni riconosciute oppure nel registro delle persone giuridiche, in possesso di una posizione IVA. Ovvero, è considerata impresa l'attività libero professionale a prescindere dall'iscrizione in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica Amministrazione, salvo nel caso in cui tale iscrizione costituisca condizione indispensabile per l'esercizio (quindi titolari di partita IVA attiva e senza che siano in corso sospensioni) dell'attività economica per la quale è presentata domanda;
- per «***investimenti produttivi***» si intendono gli investimenti in attività materiali e immateriali;
- per «***attivi materiali***» si intendono gli attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
- per «***attivi immateriali***» si intendono quelli diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 a) sono utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva beneficiaria degli aiuti;
 b) sono ammortizzabili;
 c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI;
- per «***impresa in difficoltà***» si intende, ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il "capitale sociale" comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;
 b) nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

- per «***Associazione temporanea tra imprese»*** (abbreviata con l'acronimo A.T.I.) s'intende un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento. Nell'ambito delle presenti Disposizioni Attuative, l'A.T.I. è un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese e organismi di ricerca;
- per «***Organismo di ricerca e di diffusione delle conoscenze***» o «***Organismo di ricerca***» si intende un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca) indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati da essa generati;
- per «***progetto di R&S***» si intende un'operazione che comprende attività rientranti in una o più categorie di ricerca e sviluppo ai sensi della presente disciplina, finalizzata a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica precisa con obiettivi chiaramente predefiniti. Un progetto di R&S può consistere in diversi pacchetti di lavoro, attività o servizi e include obiettivi chiari, attività da svolgere per conseguire tali obiettivi (compresi i relativi costi previsti), e prestazioni concrete da fornire per individuare i risultati di tali attività e confrontarli con i relativi obiettivi. Quando due o più progetti di R&S non sono nettamente separabili uno dall'altro e in particolare quando non hanno - separatamente - probabilità di successo tecnologico, essi sono considerati un unico progetto;
- per «***collaborazione effettiva***» si intende la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;
- per «***ricerca industriale***» si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- per «***sviluppo sperimentale***» si intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi i prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

- per ***«Soggetto proponente»*** si intende l'A.T.I. costituita o da costituirsi che presenta domanda a valere sul presente Programma;
- per *«**Soggetto beneficiario**»* si intende il singolo partner di progetto o l'A.T.I. costituita o da costituirsi che, a seguito della procedura di valutazione di cui all'art. 10, è ammessa a beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Programma;
- per *«**Capofila**»* si intende la MPMI componente dell'A.T.I. costituita o da costituirsi che presenta la domanda in nome e per conto dell'aggregazione e che ricopre o assumerà il ruolo di **Mandataria** dell'A.T.I.;
- per «**unità locale**» si intende l'impianto operativo o amministrativo-gestionale (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, etc.), ubicata in luogo diverso da quello della sede legale, nella quale si esercita stabilmente una o più attività specifiche tra quelle dell'impresa.
- per «***delocalizzazione***» si intende il trasferimento dell'unità produttiva in area geografica al di fuori del territorio eleggibile;
- per «***Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2022-2027***» la mappa dei comuni ammessi a beneficiare dell'incremento di intensità per gli aiuti a finalità regionale;

2. In base al Regolamento (UE) 2021/1260 valgono inoltre le seguenti definizioni:

- **«*Principio DNSH*»:** il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No Significant Harm") definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, e precisato nella Comunicazione della Commissione (C/2023/111) "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza".

APPENDICE 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa applicabile, alla data di approvazione del presente Programma, è la seguente:

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;

Regolamento (UE) 2021/1060 del parlamento europeo e del consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027 vigente con i relativi allegati approvato con la Decisione C (2024)6563 del 12 settembre 2024;

Deliberazione della Giunta Regionale 37/46 del 25.09.2024 di presa d'atto della citata Decisione C(2024)6563 di approvazione;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/34 del 6.11.2024 "Linee guida in materia di misure di sostegno alle imprese per il ciclo di programmazione 2024-2029";

Criteri di selezione delle operazioni del PR Sardegna FESR 2021-2027 approvati mediante consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza in data 3.12.2024, ai sensi dell'articolo 40 (par.2, lett.a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060;

Sistema di Gestione e Controllo del PR Sardegna FESR 2021-2027, approvato con Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 878 del 05.12.2024;

Deliberazione della Giunta Regionale n 4/16 del 22.01.2025: "Programmazione Unitaria 2024-2029. PR Sardegna FESR 2021-2027 - PN JTF Italia 2021-2027. Direttive di attuazione per il sostegno alle imprese attraverso Contratti di investimento";

Deliberazione della Giunta Regionale n 15/17 del 19.03.2025: "Programmazione Unitaria 2024-2029. PR Sardegna FESR 2021-2027. Direttive di attuazione per il sostegno alle imprese per Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (ISBS)";

Deliberazione della Giunta Regionale n 15/16 del 19.03.2025 – PR Sardegna FESR 2021-2027 – Governance e costituzione degli Strumenti finanziari. Approvazione preliminare delle Direttive;

Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 italiana è stata approvata dalla Commissione europea con la Comunicazione del 2 dicembre 2021 C(2021) 8655 final. La successiva modifica della Carta è stata approvata dalla Commissione con la Comunicazione del 18 marzo 2022, C(2022) 1545 final. La Commissione europea ha poi adottato la Comunicazione (2023/C 194/05) riguardante la revisione intermedia delle Carte degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2022-2027, consentendone agli Stati membri una revisione da notificare entro il 15 settembre 2023. Le modifiche hanno potuto riguardare il periodo tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2027. La modifica della Carta aiuti a finalità regionale dell'Italia 2022-2027 è stata approvata con Decisione della Commissione (2023/C 242/10) del 19 giugno 2023;

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss. mm. ii. e in particolare l'Allegato I per la definizione di MPMI (di seguito "GBER") pubblicato sulla G.U.U.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014;

Regolamento 2023/1315/UE, recante modifiche al Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;

Regolamento (UE) n. 1589/2015 del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

DPR n. 22 del 05 febbraio 2018 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) (superato dal DPR sottoindicato);

DPR n. 66 del 10 marzo 2025, "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)";

Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027 (in vigore dal 23 maggio 2025);

Piano Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) Italia – dicembre 2019;

Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale - recante il "Principio chi inquina paga";

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 – recante il principio "Do no significant harm" - DNSH;

Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Comunicazione della Commissione Europea (C/2023/111) del 11 ottobre 2023 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2024, n. 22 "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";

Comunicazione della Commissione europea 2021/C 373/01 "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027";

Legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché' in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche";

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni";

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. ii. ;

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'Articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/56 dell'8 ottobre 2021 di approvazione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/71 del 22 maggio 2024 di approvazione della Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/36 del 30 settembre 2022 di approvazione dell'aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna;

L.R. 30 giugno 2013, n. 10 come modificata dall'art. 33 della L.R. 17/2021;

L.R. 13 aprile 2016, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018" (legge di stabilità 2016);

Comunicazione della Commissione 2022/C 414/01 "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione";

Regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;

Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il Programma InvestEUe che modifica il Regolamento (UE) 2015/1017;

Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014;

Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7 - Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna;

Programma Regionale FESR 2021-2027. Presa d'atto della proposta di programma e mandato a negoziare Sardegna 21-27;

Deliberazione della Giunta Regionale 17/23 del 4 aprile 2025 - Programmazione Unitaria 2024-2029. PR Sardegna FESR 2021-2027. Direttive di attuazione per il sostegno alle imprese per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI). Approvazione preliminare.

Deliberazione della Giunta Regionale 26/18 del 14 maggio 2025 - Programmazione Unitaria 2024-2029. PR Sardegna FESR 2021-2027. Direttive di attuazione per il sostegno alle imprese per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI). Approvazione definitiva.

Determinazione della Direttrice Generale di Sardegna Ricerche n. 895 ERM del 27/10/2025 che approva le presenti Disposizioni Attuative e i relativi allegati.

APPENDICE 3 – PRIVACY – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA ai sensi dell'articolo 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679

Gentile, interessata/o,

Il Titolare del trattamento, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679, D. Lgs. 196/2003 e D.Lgs.101/2018) intende spiegarti in maniera semplice e chiara

1. perché trattiamo i tuoi dati personali;
2. quali dati personali trattiamo;
3. chi tratta i tuoi dati personali;
4. come trattiamo i tuoi dati personali e per quanto tempo li conserviamo;
5. come puoi esercitare i tuoi diritti relativamente al trattamento dei dati personali.



TITOLARE DEL TRATTAMENTO è Sardegna Ricerche, via Palabanda n. 9 – 09123 Cagliari, nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore info@sardegnaricerche.it o protocollo@cert.sardegnaricerche.it.

La presente Informativa viene resa per il trattamento dei dati raccolti nell'ambito del Programma "Aiuti per Progetti di R&S MPMI in collaborazione con OdR e GI".



RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è Sardegna IT, viale dei giornalisti, 6 - 09122 Cagliari.



PERCHÈ SARDEGNA RICERCHE TRATTA I TUOI DATI

I tuoi dati personali sono trattati, **senza necessità di acquisire il tuo consenso**, per le seguenti finalità:

- poter svolgere le funzioni amminsitrative tecniche e di controllo nell'ambito dei compiti istituzionali assegnati dalla legge;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un Regolamento, dalla normativa europea o da un ordine dell'Autorità;
- permetterti di fruire dei servizi da te richiesti;
- poter esercitare i diritti del Titolare, ad esempio, in sede giudiziaria;
- per attività di informazione e comunicazione istituzionale.

Solo **previo tuo specifico consenso e con il diritto di poterlo revocare in qualsiasi momento**, per le seguenti altre finalità:

- inviarti via e-mail sondaggi di opinione e di gradimento, newsletter e/o inviti ad eventi o iscriverti ad eventi di cui è parte o che organizza il Titolare o per consentire una comunicazione diretta con te.

Base giuridica del trattamento

Trattiamo i tuoi dati lecitamente:

- perché è necessario all'esecuzione di un contratto di cui Sei parte come interessato o perché è necessario per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate a seguito di una Tua richiesta - art. 6, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento;

- perché è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta Sardegna ricerche, in qualità di titolare del trattamento: art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento;
- perché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita Sardegna Ricerche, in qualità di titolare del trattamento - art. 6, paragrafo 1, lett. e) del Regolamento.



QUALI DATI TRATTA SARDEGNA RICERCHE

Nell'esercizio delle proprie funzioni, e nell'ambito delle finalità indicate, il Titolare tratta i seguenti dati:

- dati personali, rappresentati da qualsiasi informazione riguardante la persona fisica, identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, tramite riferimento a qualunque altra informazione, compreso un numero di identificazione personale (es. nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, numero di telefono);
- categorie particolari di dati personali nei limiti e secondo la disciplina prevista dall'articolo 9 del Regolamento UE n. 2016/679;
- dati personali relativi a condanne penali e reati nei limiti e secondo la disciplina prevista dall'articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679;
- dati personali provenienti da fonti accessibili al pubblico o acquisiti non direttamente da te; in tale ipotesi ti verrà indicata la fonte da cui hanno avuto origine i dati.

I dati a Te richiesti devono essere forniti obbligatoriamente in quanto necessari per l'erogazione del relativo servizio richiesto e, comunque, per il raggiungimento delle finalità istituzionali assegnate dalla legge. Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l'Ente l'impossibilità di eseguire le prestazioni e i compiti per i quali tali dati sono necessari.



CHI TRATTA I TUOI DATI

I tuoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità a Te comunicate a:

- dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati del trattamento e/o amministratori di sistema;
- pubbliche amministrazioni e soggetti terzi (liberi professionisti, società) cui è stata affidata la fornitura di servizi per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento.

I tuoi dati possono essere comunicati o resi disponibili, senza necessità del tuo consenso, a organi di controllo, forze dell'ordine o magistratura, altre pubbliche amministrazioni nei casi previsti dalla legge per finalità istituzionali e in qualità di autonomi titolari del trattamento. I tuoi dati possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell'Unione Europea, nazionali e regionali nei casi previsti dalla normativa vigente.

Alcuni dati personali sono resi pubblici nei casi previsti dalla legge per finalità di trasparenza o di pubblicità legale.



COME TRATTIAMO I TUOI DATI E LI CONSERVIAMO

Il trattamento dei tuoi dati personali è realizzato con modalità elettroniche per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato. Nell'ipotesi in cui il trattamento preveda un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, il Titolare ti informerà in merito alla logica utilizzata e alle conseguenze del trattamento per l'interessato con specifica informativa.

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI

Sardegna Ricerche tratterà i tuoi dati personali per il tempo necessario all'espletamento dell'intera procedura per adempiere alle finalità a te comunicate. Successivamente verranno conservati in esecuzione degli obblighi di legge, per finalità di tipo amministrativo e fiscale, per l'adempimento di obblighi legali del Titolare, per far valere o difendere un proprio diritto (10 anni dal termine del rapporto).

TRASFERIMENTO DEI DATI IN ALTRI PAESI

Il Titolare ti informa che l'eventuale trasferimento dei tuoi dati in Paesi extra UE ti sarà comunicato con specifica informativa.

COME PUOI ESERCITARE I TUOI DIRITTI

Il Titolare ti informa che, in qualità di soggetto interessato, ti spettano i seguenti diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.):

- il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei tuoi dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso e alle informazioni di cui all'art. 15 del G.D.P.R.;
- il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica e l'integrazione dei tuoi dati personali incompleti;
- il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei tuoi dati personali;
- il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali;
- il diritto alla portabilità dei dati, ovvero il diritto di ricevere i tuoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile per trasmetterli ad altro titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro titolare dei dati;
- il diritto di opposizione al trattamento dei tuoi dati personali;
- il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Puoi esercitare i tuoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento utilizzando il modello scaricabile al seguente link: https://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20231128113236.rtf oppure inviando una raccomandata A.R. all'indirizzo: Sardegna Ricerche, via Palabanda n.9 – 09123 Cagliari; oppure inviando una e-mail all'indirizzo: info@sardegnaricerche.it.

Per informazioni in merito ai tuoi diritti in materia di protezione dei dati personali puoi contattare il **Responsabile per la protezione dei dati di Sardegna Ricerche** al seguente riferimento: rpd@sardegnaricerche.it.